

Allegato	A
all'atto	10.3.2021
rep. n.	2378
racc. n.	1884

STATUTO "ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI E GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO"

ARTICOLO 1 – Costituzione, denominazione, durata e sede sociale

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Italiana degli Avvocati e Gestori della Crisi da Sovraindebitamento" (A.I.A.Ge.Cri.S.I.)

L'associazione è costituita a tempo indeterminato ed è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 36 ss. c.c. e dalle norme del presente Statuto.

La sede legale dell'Associazione è fissata in Perugia, Piazza Italia n. 9.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e viene adottato con delibera del consiglio direttivo.

Possono essere istituite sedi secondarie anche in altre città e Paesi dell'Unione Europea.

ARTICOLO 2 – Scopo e attività

L'associazione è libera, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue con ogni mezzo e strumento idoneo i fini istituzionali.

Rientra in particolare tra gli scopi dell'Associazione il riconoscimento e l'affermazione della figura e del ruolo del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento nell'ambito del contesto sociale ed economico attuale. A tal fine l'Associazione si propone di:

- sviluppare una sinergica collaborazione tra gli associati, un consolidamento dei vincoli associativi e dei rapporti professionali garantendo approfondimenti professionali continui che accrescano la cultura della corretta gestione della crisi;
- favorire incontri, collaborazioni, rapporti e dialoghi con gli ordini professionali, organismi interni ed internazionali, autorità accademiche (pubbliche e private);
- promuovere attività di sensibilizzazione sui temi collegati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, organizzando corsi di formazione, di aggiornamento professionale, di perfezionamento e di approfondimento delle tematiche dottrinali e giurisprudenziali;
- promuovere dibattiti, conferenze, pubblicazioni, al fine di divulgare e sostenere i valori culturali e sociali posti alla base dell'Associazione medesima.

ARTICOLO 3 – Associati

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

1. soci fondatori;
2. soci ordinari;
3. soci onorari;
4. soci sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione medesima.

Sono soci ordinari coloro i quali abbiano fatto domanda di ammissione al consiglio direttivo e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto all'Albo degli Avvocati;
- b) essere iscritto nell'apposito registro dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia ovvero essere in possesso delle specifiche qualifiche professionali richieste dalla L.



Do M. C. S.

3/2012, dai successivi decreti attuativi e dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ed in particolare:

- specifica formazione acquisita mediante la partecipazione ad un corso di perfezionamento organizzato da Ordini Professionali, Consiglio Nazionale Forense, Università, Camere di Commercio, Segretariato Sociale, di durata non inferiore a quaranta ore nell'ambito disciplinare della crisi del sovraindebitamento, anche del consumatore e dell'impresa.
- essere in regola con gli obblighi di aggiornamento biennale;
- non essere in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, cioè essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione dall'Autorità Giudiziarica, ai sensi del Decreto Legislativo n° 159 del 2011;
- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione previsti dall'art. 16 della Legge 3/2012, alla reclusione non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'economia pubblica o per un delitto in materia tributaria; alla reclusione non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
- non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Sono soci onorari coloro i quali siano nominati tali dal Consiglio direttivo, individuati tra professionisti dotati di particolari competenze scientifiche, accademiche, tecniche e professionali nelle materie che costituiscono l'oggetto dell'associazione o che abbiano effettuato versamenti al fondo di dotazione dell'ente ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori tutte le persone fisiche e giuridiche che condividano gli scopi dell'associazione e intendano apportare alla medesima particolari contributi in termini di prestazioni intellettuali e/o economiche, anche se privi dei requisiti richiesti per l'iscrizione in qualità di soci ordinari.

Il Consiglio direttivo, ogni anno può nominare fino a un massimo di 5 (cinque) Soci onorari.

Chi intende aderire all'associazione deve presentare domanda scritta, mediante il modulo scaricabile dal sito dell'Associazione (nella pagina "contatti" – "unisciti a noi") da inviarsi debitamente compilato e sottoscritto, unitamente all'informativa sul trattamento dei dati personali ed alla distinta di bonifico effettuato, all'indirizzo di posta elettronica info@assoavvocatigestoricrisi.it, e impegnarsi a versare la quota di iscrizione prevista di anno in anno.

La quota associativa che non è trasferibile per atto tra vivi e non è soggetta a restituzione in caso di scioglimento del rapporto associativo.

ARTICOLO 4 – Cessazione

La qualità di socio si perde a seguito di:

- a) decesso;
- b) recesso volontario;
- c) estinzione o fallimento;
- d) esclusione per comportamenti contrari allo statuto o al regolamento o al codice etico;

- e) cancellazione volontaria dall'Albo degli Avvocati;
- f) omesso conseguimento degli obblighi formativi e di aggiornamento richiesti dalla l. 3/2012 e dai successivi decreti attuativi;
- g) comportamento che rechi danno all'immagine e/o alle finalità dell'associazione;
- h) condanna con sentenza passata in giudicato per reati che rendano incompatibile, a giudizio del Consiglio Direttivo, la partecipazione all'Associazione;
- i) condanna definitiva a sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento;
- j) omesso versamento della quota associativa per due annualità.

Le questioni relative al mantenimento e alla perdita della qualità di associato sono deliberate dal Consiglio Direttivo su istanza dell'associato o in via autonoma con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti.

Nel caso di perdita della qualifica di associato le quote ed ogni somma da questi versata rimangono acquisite all'associazione.

Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60 giorni dalla comunicazione.

La decisione del Collegio è inappellabile.

ARTICOLO 5 – Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati godono dei medesimi diritti e sono gravati dai medesimi obblighi.

In particolare, i soci si impegnano al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, che può essere differenziata in relazione alla categoria di appartenenza, e all'osservanza delle disposizioni del presente statuto e di ogni altra decisione che sia assunta dagli organi dell'associazione medesima.

Gli associati hanno il dovere di curare il proprio aggiornamento professionale.

La qualità di socio è personale e non si trasmette agli eredi.

Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare alla vita dell'associazione e alle decisioni dell'Ente esprimendo il proprio voto in Assemblea secondo le modalità definite dal presente statuto.

Ciascun socio deve mantenere aggiornati i propri dati, comunicandone tempestivamente ogni variazione, specie se idonea ad incidere sulla permanenza all'interno dell'associazione.

ARTICOLO 6 – Organi


Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea degli associati;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente
4. il Collegio dei Probiviri
5. il Comitato Scientifico

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese necessarie per lo svolgimento delle funzioni, che dovranno in ogni caso essere congrue e documentate.

ARTICOLO 7 – Assemblea degli associati

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta



*Pro Me g...
Pro Me g...*

da tutti gli associati.

Essa si riunisce presso la sede dell'associazione ovvero nel diverso luogo stabilito dal Consiglio Direttivo in sede di convocazione e potrà tenersi, ove necessario, in modalità telematica.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci titolari del diritto di voto. Non spetta il diritto di voto ai soci morosi, che sono da considerare tutti gli associati non in regola con il versamento della quota associativa relativa all'annualità in corso al momento di svolgimento dell'assemblea medesima.

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile su iniziativa del Consiglio Direttivo e del Presidente che stabiliscono il luogo, la data, l'ora e l'Ordine del giorno. L'avviso della convocazione deve essere comunicato secondo le modalità disposte dal Consiglio Direttivo e dovrà rispondere a sufficienti criteri di certezza, in modo da consentire a tutti gli associati adeguata informazione in merito allo svolgimento della medesima.

Gli associati possono partecipare all'assemblea per delega concessa ad altro socio. Tuttavia, ogni socio non può essere in possesso di un numero di deleghe superiore a cinque.

Ciascun associato avente il diritto di voto può presentare mozioni o integrazioni all'ordine del giorno entro le ore 12.00 del decimo giorno antecedente la data dell'assemblea. Tali mozioni o integrazioni saranno pubblicate secondo le medesime modalità previste per la convocazione dell'assemblea.

L'assemblea potrà essere convocata anche ove ne facciano richiesta almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto, presentandola a mezzo pec all'indirizzo dell'Associazione medesima, e la convocazione dovrà avvenire nei successivi 30 giorni.

ARTICOLO 8 – Compiti dell'Assemblea

All'assemblea spettano le seguenti funzioni:

- a) Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) Nomina il Presidente dell'Associazione tra i membri del Consiglio Direttivo;
- c) Nomina e revoca i componenti del Collegio dei Proibiviri;
- d) Discute e approva il rendiconto dell'anno precedente nonché il preventivo di gestione dell'anno in corso;
- e) Delibera su ogni altro aspetto che per legge o per statuto non siano sottoposti alla competenza di altri organi.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, sia in proprio sia a mezzo delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati in assemblea e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e le qualità delle persone.

Il Presidente ha facoltà di indicare, all'inizio di ogni assemblea, le modalità di espressione del voto. Possono altresì essere adottate diverse modalità di votazione ove ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci intervenuti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, oppure, in caso di assenza o impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo avente la maggiore età anagrafica. La funzione di Segretario viene svolta, in caso

di impossibilità del consigliere Segretario, da un socio nominato dal Presidente.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea e dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria, convocata per approvare lo Statuto, le sue modifiche, per lo scioglimento dell'associazione è validamente costituita con la presenza della metà dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione; con la presenza di almeno un terzo dei soci in seconda convocazione. Essa viene convocata con le modalità previste dal precedente articolo 7

L'assemblea straordinaria adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto presenti o rappresentati in assemblea.

L'assemblea straordinaria può in ogni caso essere convocata dal Consiglio Direttivo ovvero ove ne facciano richiesta almeno $\frac{1}{5}$ degli associati aventi diritto di voto.

ARTICOLO 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri effettivi nominati dall'assemblea, nel rispetto dell'equilibrio tra i generi, non inferiore a 6 (sei) e non superiore a 11 (undici), oltre ad un numero di 2 (due) componenti supplenti che saranno chiamati a costituire i componenti effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo (da individuarsi tra i soci che siano iscritti da almeno 6 mesi nel libro degli associati al momento della votazione) rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili, salvo palesi cause di ineleggibilità e salvo quanto disposto per la nomina del primo Consiglio Direttivo.

Al suo interno vengono nominati il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.


In caso di impedimento da parte del Presidente, la carica viene assunta dal vicepresidente e il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere un Vicepresidente ad interim tra i propri membri. Qualora il Vicepresidente fosse impossibilitato ad assumere la carica di Presidente, la carica spetterà al membro del Consiglio Direttivo di maggiore età anagrafica.

Il Segretario e il Tesoriere restano in carica 5 anni e sono anche immediatamente rieleggibili nella carica. In caso di dimissioni o di impedimenti nella prosecuzione dell'incarico da parte del Segretario o del Tesoriere, il Consiglio Direttivo provvederà a designare il sostituto, il quale rimarrà in carica fino alla successiva assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato ad iniziativa del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri con preavviso di 10 giorni o, in caso di urgenza, in qualsiasi momento.

Il Consiglio è validamente riunito con la presenza, anche telematica, di almeno $\frac{2}{3}$ dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità quello del Presidente ha valore doppio. Delle riunioni è redatto verbale a cura di un membro incaricato dal Presidente ovvero del Segretario.

Alle riunioni del Consiglio direttivo aventi per oggetto materie specifiche attribuite alle Commissioni o a Gruppi di Lavoro i delegati degli stessi possono partecipare con funzioni consultive. Del pari possono partecipare alle riunioni con funzioni consultive i Responsabili di Sezione ove le riunioni del



Handwritten signature: No. Me. C. U. M. A.

Consiglio abbiano ad oggetto materie che rientrano nella loro competenza territoriale o siano state da questi sottoposte all'attenzione del Consiglio Direttivo o del Presidente.

Nel caso di cessazione della carica per qualunque ragione di uno dei membri del Consiglio Direttivo allo stesso subentrerà il primo dei membri supplenti nominato dall'Assemblea e, in caso di non accettazione, quello successivo. I membri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea dei soci.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. I membri del Consiglio Direttivo nominati in sostituzione di quelli mancanti scadono insieme con quelli in carico all'atto della nomina.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato in fase di costituzione nella misura minima prevista dal presente statuto e rimarrà in carica fino alla convocazione dell'assemblea ordinaria nella quale si procederà alla ratifica delle nomine dei primi consiglieri o alla loro sostituzione o all'integrazione del numero con la nomina di altri consiglieri.

ARTICOLO 10 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

1. Cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione compiendo tutti gli atti e le operazioni che rientrino nell'oggetto sociale, ad eccezione delle attività espressamente riservate all'assemblea;
2. Decide sull'ammissione e, nei casi consentiti dalla legge o dal presente statuto, sull'esclusione dei soci;
3. Gestisce il fondo patrimoniale dell'associazione e predispone il rendiconto di gestione e il preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
4. Provvede all'esecuzione delle decisioni assunte dall'assemblea;
5. Formula all'assemblea le proposte di deliberazioni concernenti modifiche dello statuto e qualsiasi altro tema di pertinenza dell'assemblea;
6. Provvede al pagamento e alla riscossione dei debiti e dei crediti dell'associazione;
7. Nomina tra i propri membri il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
8. Nomina, scegliendoli anche tra i non soci purchè in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 17 i membri del Comitato scientifico e delle Commissioni interne;
9. Delibera l'eventuale apertura di altre sedi di rappresentanza o secondarie, in Italia e all'estero;
10. Delibera, se del caso, l'istituzione di sedi territoriali, nominando i Responsabili della medesima sezione preferibilmente tra i soci che svolgano la propria attività nel territorio della sezione;
11. Instaura rapporti di lavoro, fissando mansioni, qualifiche e retribuzioni;
12. Se necessario ai fini del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo 2016/679, nomina tra gli associati un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) che provveda a svolgere tutte le funzioni di legge in ordine alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
13. Svolge gli altri compiti espressamente attribuitigli dal presente statuto.

ARTICOLO 11 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, rappresenta l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nonché nelle liti dinanzi all'autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi stato e grado del giudizio, nomina avvocati e procuratori e sottoscrive gli atti dell'associazione.

Il Presidente dà attuazione ai provvedimenti del Consiglio Direttivo, avvalendosi del supporto del Segretario e del Tesoriere.

In caso di cessazione della carica, per dimissioni o per qualunque altro motivo, si procederà entro trenta giorni a nuove elezioni da parte dell'Assemblea.

Il Presidente non può ricoprire la carica per più di due mandati interi consecutivi. Dopo il secondo mandato consecutivo, gli ex Presidenti possono essere nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, Presidenti Emeriti anche in considerazione della circostanza che questi continuino a svolgere attività di promozione e sviluppo degli scopi dell'associazione. Il presidente Emerito non ha la rappresentanza dell'associazione né poteri e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.

ARTICOLO 12 – Vice Presidente

Il/la Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.

ARTICOLO 13 – Tesoriere/a

Il/la Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione.

Ha i poteri necessari al compimento delle operazioni bancarie e postali, ivi compresa la facoltà di aprire ed estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera dal Presidente nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e per le operazioni di ordinaria amministrazione; nel caso di necessità o urgenza, vi potrà provvedere, previa autorizzazione scritta del Presidente, fatta salva la successiva ratifica da parte del Direttivo.

ARTICOLO 14 – Segretario/a

Il/la Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al Libro dei soci. Ha facoltà di convocare il Consiglio Direttivo nei casi consentiti dal presente statuto.

Riceve ed esamina ogni richiesta di patrocinio ricevuta e la sottopone al Consiglio Direttivo previa verifica di conformità alle finalità statutarie.

In caso di assenza del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere ne svolge temporaneamente le mansioni in relazione agli atti strettamente necessari alla regolare prosecuzione delle attività statutarie in corso.

ARTICOLO 15 – Sezioni Territoriali

Qualora il Consiglio Direttivo abbia deliberato di istituire una Sezione Territoriale, essa è diretta da un Responsabile di Sezione che resta in carica, sal-



Avv. Me. G. Di. M.

vo revoca, per tutta la durata della permanenza in carica del Consiglio direttivo che lo ha eletto.

Il Responsabile di sezione:

- a) Mantiene i contatti con i soci la cui attività si svolge nel territorio della sezione;
- b) Favorisce lo scambio di informazioni, esperienze e documentazione tra i soci, anche mediante l'organizzazione di gruppi di lavoro, incontro e seminari;
- c) Favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale dei soci, organizzando e coordinando corsi di formazione, ove ne ravvisasse l'opportunità;
- d) Mantiene i contatti con gli ordini professionali, altre associazioni similari, autorità e istituzioni universitarie presenti sul territorio.

L'attività della sezione viene svolta e coordinata in autonomia dal Responsabile di Sezione che si avvale del supporto della Segreteria dell'associazione e della collaborazione dei soci della sezione medesima. Il Responsabile di Sezione agisce nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, riferendo al Presidente in merito alle iniziative sviluppate e alle attività svolte. Nello svolgimento della propria funzione il Responsabile si coordina con il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e gli altri Responsabili di Sezione, allo scopo di realizzare uniformità di iniziative.

I responsabili di sezione territoriale hanno la rappresentanza dell'associazione limitatamente alle materie ed alle attività che riguardano l'ambito della sezione e comunque entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo in sede di istituzione della sezione e di nomina del Responsabile.

In sede di preventivo il Consiglio Direttivo stanziava per ogni sezione un fondo spesa, commisurato alla consistenza numerica dei soci ed alle iniziative programmate.

ARTICOLO 16 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, nominati dall'Assemblea nel rispetto dell'equilibrio tra i generi e che durano in carica cinque anni. Anche il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

Sono eleggibili nel Collegio dei Probiviri i soci ed anche coloro che non risultino iscritti all'associazione ma che operino nel mondo del diritto da almeno 10 anni e che garantiscano particolari requisiti di professionalità e imparzialità.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) Vigila sul rispetto dello statuto da parte di tutti i soci;
- b) Decide le controversie che dovessero insorgere tra i soci e l'associazione, quelle relative all'interpretazione dello statuto, le impugnazioni relative all'ammissione o all'esclusione dei soci e più in generale ogni controversia avente ad oggetto i rapporti associativi;
- c) Adotta le sanzioni disciplinari. In particolare, possono essere irrogate dal Collegio la sanzione del rimprovero ovvero della sospensione dall'associazione per un periodo non superiore a sei mesi, durante il quale il socio non può esercitare il diritto di voto in assemblea, pur mantenendo il diritto di intervenire e presentare mozioni e rimanendo comunque obbligato al paga-

mento della quota associativa.

Il ricorso avverso il provvedimento di esclusione del socio o di revoca della qualità di associato deliberato dal consiglio direttivo dovrà essere indirizzato impersonalmente al Collegio dei Probiviri, presso la sede dell'associazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua comunicazione, tramite raccomandata a/r ovvero a mezzo pec. Il Collegio, sentiti il Consiglio Direttivo e il socio ricorrente, assunte le più ampie informazioni, decide con provvedimento motivato nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso. Le decisioni assunte dal collegio sono inappellabili.

ARTICOLO 17 – Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è un organo consultivo e collabora con il consiglio direttivo proponendo al vaglio di questi orientamenti, pareri, studi, progetti, ricerche e ogni altra iniziativa utile al perseguimento delle finalità e degli scopi dell'ente.

Esso è composto da un numero minimo di 5 membri scelti anche tra i non soci e, in ogni caso, in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnico-giuridica.

I membri sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica unitamente a quest'ultimo. Le attività del Comitato scientifico sono coordinate dal Presidente del Consiglio Direttivo o da persona da questi delegata.

ARTICOLO 18 – Commissioni e Gruppi di lavoro

Il Consiglio direttivo, ove lo ritenga necessario, può procedere alla formazione di Commissioni e Gruppi di lavoro per la realizzazione delle finalità dell'associazione e dare impulso alle attività della medesima. I componenti sono scelti tra gli associati.

ARTICOLO 19 – Fondo comune dell'associazione

Il Fondo comune dell'associazione è costituito:

- a. Dai contributi iniziali dei soci fondatori;
- b. Dai contributi volontari dei soci sostenitori e di ogni altra persona fisica o giuridica;
- c. Dalle quote annuali di iscrizione
- d. Dai redditi comunque derivanti all'associazione dal suo eventuale patrimonio o comunque realizzati nello svolgimento dell'attività;
- e. Di contributi, finanziamenti, erogazioni da parte degli enti territoriali e locali, dello Stato e dell'Unione Europea.

Per l'adempimento dei suoi fini l'associazione può stanziare fondi ovvero raccogliergli per finanziare attività culturali, scientifiche e divulgative, didattiche, nonché ogni altra attività idonea a perseguire gli scopi istituzionali dell'associazione.

Tra gli associati non possono essere distribuiti utili, diretti e indiretti, né avanzi di gestione o fondi e riserve finché dura l'associazione.

I fondi sono depositati presso un istituto di credito individuato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20 – Bilancio

L'esercizio ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvederà a predisporre il bilancio nonché il preventivo di spesa per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata entro il 30 Aprile dell'anno successivo per l'approvazione del bilancio e per l'adozione delle decisioni relative alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione.

ARTICOLO 21 – Libri sociali

Oltre alla tenuta dei libri sociali obbligatori, l'Associazione tiene anche i seguenti libri:

1. Libro delle Adunanze e delle decisioni dell'Assemblea degli associati;
2. Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio direttivo;
3. Libro degli associati, che potrà essere tenuto anche sotto forma di banca dati elettronica.

I libri individuati formano piena prova dei rapporti tra l'associazione e gli associati, anche nei confronti dei terzi.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la nomina di un soggetto esterno per la tenuta della contabilità obbligatoria e volontaria.

ARTICOLO 22 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria espressamente convocata, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Con la delibera che dispone lo scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Tutte le somme residue all'esito della liquidazione saranno devolute secondo le modalità individuate dall'assemblea nella delibera che dispone lo scioglimento, ferma l'osservanza delle disposizioni inderogabili previste dalla legge.

ARTICOLO 23 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia tra gli associati e gli organi dell'Associazione, tra più organi dell'Associazione o tra più associazioni, relativa all'interpretazione e/o all'applicazione del presente atto, dello Statuto o comunque derivante dal rapporto associativo, sarà definita da un Arbitro unico, nominato dal Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ove l'Associazione avrà sede legale.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.

No Me 